

**Cineca Consorzio Interuniversitario***Sede legale amministrativa e operativa:* via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - PEC agbs@pec.cineca.it

*Altre sedi operative:*Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02.269951Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma  
Tel. +39 06.444861Via Medina, 40 - 80133 Napoli  
Tel. +39 081.5593711

G00046	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020		
Procedura ristretta (artt. 56 e 61 d.lgs. 50/2016)		Criterio di minor prezzo aggiudicazione: (art. 95 c.4 d.lgs. 50/2016)	
RUP:	Arch. Massimo Mauri	CIG: 80593355A2	CUP: -
<b>CONTRATTO</b>		<b>gg/mm2019</b>	

**INDICE**

Art. 1 Oggetto del contratto .....	2
Art. 2 Durata del contratto .....	2
Art. 3 Obblighi dell'Esecutore .....	2
Art. 4 Sicurezza sul lavoro .....	3
Art. 5 Proprietà e segretezza .....	3
Art. 6 Contestazioni, Penalità e Risoluzione .....	3
Art. 7 Risoluzione e recesso .....	4
Art. 8 Cauzione definitiva .....	4
Art. 9 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto .....	5
Art. 10 Corrispettivo del contratto .....	5
Art. 11 Adeguamenti dei prezzi .....	5
Art. 12 Gestione della Energia Rinnovabile .....	5
Art. 13 Fatturazione e pagamenti .....	6
Art. 14 Spese contrattuali .....	6
Art. 15 Non esclusività .....	6
Art. 16 Cessione del contratto e sub appalto .....	6
Art. 17 Privacy, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) Cineca .....	7
Art. 18 Interpretazione del contratto .....	7
Art. 19 Controversie .....	7
Art. 20 Clausola di chiusura .....	7

## CONTRATTO

### Tra le parti:

Cineca Consorzio Interuniversitario, sede legale via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. 00317740371, P.IVA 00502591209 in persona di \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito Cineca

e

\_\_\_\_\_, sede legale \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito "Esecutore".

### Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente contratto di appalto ha per oggetto la fornitura di Energia Elettrica per le utenze installate presso il Cineca Consorzio Interuniversitario.

La fornitura dovrà riguardare tutti i punti di prelievo esistenti ed eventuali nuovi punti di prelievo che potranno essere inseriti nel corso della durata del contratto.

Analogamente all'inserimento di nuovi punti di prelievo, potranno essere dismessi punti di prelievo ad insindacabile giudizio del Cineca.

### Art. 2 Durata del contratto

Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi a partire dal 01/01/2020, a fronte di un contratto stipulato sul libero mercato, ai sensi del d.lgs. 79/1999 e ss.mm.ii.

Non dovranno essere addebitati al Cineca costi di attivazione e/o di inizio fornitura.

Le forniture non potranno essere automaticamente rinnovate alla scadenza.

Il Cineca si riserva in modo unilaterale l'opzione di prolungare il contratto d'appalto per il periodo necessario all'aggiudicazione di una nuova gara di appalto e comunque per un periodo massimo di quattro mesi alle stesse condizioni previste dalla gara.

Il Cineca potrà procedere alla revisione del contratto ovvero alla sua risoluzione prima della scadenza qualora si verificassero condizioni di mercato tali da far ritenere oggettivamente non più congruo il contratto in essere.

### Art. 3 Obblighi dell'Esecutore

L'Esecutore s'impegna a effettuare, nelle forme stabilite, quanto oggetto di contratto, obbligandosi, nella scelta del proprio personale, ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività richieste dal Cineca. L'Esecutore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti intercorrenti tra lui e il personale stesso.

Il personale utilizzato per l'espletamento delle attività di cui al presente appalto sarà alle dipendenze esclusive dell'Esecutore; nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti del Cineca.

Tutto il personale alle dirette dipendenze dell'Esecutore per le attività descritte, dovrà essere assicurato presso gli enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell'Esecutore di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori d'opera.

In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione all'Esecutore della eventuale inadempienza riscontrata, il Cineca avrà facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti. All'Esecutore sollevato dall'incarico spetterà esclusivamente il corrispettivo relativo alla fornitura effettivamente espletata, senza nessun altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa. L'Esecutore dovrà altresì provvedere a designare una persona con funzioni di "responsabile" da segnalare al Cineca, con il compito di far osservare al personale impiegato nella fornitura i compiti e le funzioni stabilite, nonché tenere i contatti con il Cineca per qualsiasi necessità.

#### **Art. 4 Sicurezza sul lavoro**

L'Esecutore è tenuto a rispettare scrupolosamente tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.

Cineca fornirà all'Esecutore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'Esecutore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro.

Cineca e l'Esecutore s'impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

Cineca e l'Esecutore s'impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta al Cineca, quale Stazione Appaltante (datore di lavoro committente). L'Esecutore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

#### **Art. 5 Proprietà e segretezza**

I risultati conseguiti a seguito delle attività richieste in esecuzione del presente contratto, le informazioni, gli elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà esclusiva di Cineca, ne è pertanto vietato l'utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stesso. L'Esecutore s'impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni tutte concernenti il Cineca, che lo stesso potrà acquisire nel corso dell'espletamento della fornitura. Il mancato rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata del contratto e contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione della fornitura e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico dominio.

Il presente impegno riguarda, in particolare tutte le informazioni, notizie, proiezioni, stime di qualsiasi natura riferite in generale al Cineca o alle attività dallo stesso svolte incluso qualunque documento o altra informazione che sarà resa disponibile.

L'Esecutore s'impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le informazioni assunte nel corso delle attività svolte, in misura non inferiore a quelle utilizzate per proteggere le informazioni e la documentazione riservata relative alla attività svolta dal Cineca.

L'Esecutore s'impegna, tra l'altro, a non utilizzare i dati e le informazioni per scopi commerciali, né al fine di svolgere attività (i.e. fornitura di beni e/o servizi, attività di consulenza, etc.) su di essi basati, e a non cederli o darli in licenza a terzi a qualsiasi titolo.

Resta inteso che l'Esecutore non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo), i manufatti, i dati e le informazioni oggetto delle attività svolte senza il preventivo consenso scritto del Cineca e ove consenso vi fosse resta inteso che l'Esecutore sarà sempre tenuto a custodire ed archiviare i dati e le informazioni ottenute in copia in modo tale da garantirne la riservatezza e a restituire prontamente, a semplice richiesta del Cineca, i relativi supporti elettronici e/o cartacei o a provvedere, se così indicato dal Cineca, alla loro distruzione.

L'Esecutore s'impegna a non assumere personale del Cineca sino a 12 mesi dopo la scadenza naturale o rinnovata del contratto.

Ai fini degli impegni assunti, sarà considerato fonte di danno e pregiudizio per Cineca sia il trasferimento di informazioni, sia la mancata predisposizione di ogni idonea forma di cautela e misura preventiva al diffondersi delle informazioni stesse, sia il non aver impedito che tali informazioni fossero messe a disposizioni di terzi con comportamento di tacito consenso o omettendo di impedire che ciò avvenisse.

#### **Art. 6 Contestazioni, Penalità e Risoluzione**

Il Cineca, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controllo allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione delle attività. Eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate saranno comunicate all'Esecutore che, nel termine di 7 (sette) giorni, dovrà fornire le controdeduzioni.

In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni presentate siano ritenute insoddisfacenti a giudizio del Cineca, lo stesso si riserva di applicare per ogni irregolarità rilevata le seguenti penali:

- *ritardo nei tempi di attivazione della fornitura*: euro 200,00/die, oltre IVA di legge, per i primi 30 giorni di ritardo; euro 350,00/die, oltre IVA di legge, dal 31° giorno in poi sino al 60° giorno con un massimo del 10% (dieci per cento) del costo della fornitura per il periodo della mancata attivazione (si precisa l'esclusione di responsabilità in applicazione ai principi generali in caso di forza maggiore, caso fortuito, fatto di terzo);
- *inadempienze esecutive connesse alla regolare esecuzione della fornitura (non imputabile al Cineca)*: da euro 200,00/die, oltre IVA di legge, ad un massimo del 10% (dieci per cento) del costo mensile della fornitura del singolo punto di prelievo e con l'obbligo di risarcire il Cineca dell'eventuale maggior danno e dello sconto non applicato sui consumi effettivi;
- *inadeguata esecuzione di una delle prestazioni documentali previste in contratto*: da un minimo di € 300,00 (euro trecento/00), oltre IVA di legge, ad un massimo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), oltre IVA di legge, in relazione alla gravità dell'inadempimento;

Il Cineca si riserva la facoltà di verificare, attraverso una analisi a campione, la corretta fatturazione dei consumi di energia elettrica in corrispondenza dei termini contrattuali, nel caso in cui fossero rilevate erranee fatturazioni, non imputabili all'AEEGSI, ai distributori locali e/o Terna. Tali somme saranno poste a credito alla prima fatturazione utile.

Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte dell'Esecutore inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura o non conforme alle prestazioni richiamate nel presente contratto, il Cineca, oltre ad applicare le penali suddette, potrà risolvere il contratto prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'Esecutore alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito. In presenza di una delle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Esecutore riceve la comunicazione, mediante Raccomandata AR, che il Cineca intende avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.). Da quel momento l'Esecutore si asterrà immediatamente da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto. Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento dell'Esecutore, il Cineca provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento del servizio alla seconda classificata, ovvero terzi, nei casi consentiti dalla normativa.

## **Art. 7 Risoluzione e recesso**

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Legge.

Per i Punti di prelievo di energia elettrica:

- Il Cineca può avvalersi del diritto di recesso, senza oneri ed in qualsiasi momento, a mezzo Raccomandata A/R e con preavviso di 3 (tre) mesi.
- Nel caso in cui il Cineca intenda recedere dal Contratto, senza il fine di cambiare l'Esecutore, ma al fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa legati, ai sensi dell'art. 5.1 dell'Allegato A della Delibera AEEG n. 302/2016/R/COM e ss.mm.ii., potrà esercitare il diritto di recesso direttamente avvisando il Trader energetico.

Analogamente a quanto indicato dall'allegato A ai sensi della Delibera AEEG n. 302/2016/R/COM e ss.mm.ii., è riconosciuta al Fornitore la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto mediante lettera raccomandata A/R da inviare al Cineca con un termine di preavviso minimo di 6 (sei) mesi, decorrente dal primo del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. A titolo esemplificativo: recesso recepito dal Cineca il 15/01/2019 avrà validità a far data 01/08/2019.

## **Art. 8 Cauzione definitiva**

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Esecutore ha depositato idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore del Cineca, nella misura e secondo le forme e le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni

contrattuali che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. La cauzione dovrà essere incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione e rilasciata a prima e semplice richiesta.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Esecutore, il Cineca ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Esecutore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il Cineca debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art. 9 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Massimo Mauri.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'arch. Massimo Mauri, a meno di successiva e diversa indicazione del Cineca.

Il Direttore dell'esecuzione sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione del contratto, comprese le penali, comunica ai competenti uffici del Cineca le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti. Il Direttore dell'esecuzione o suo delegato è il referente per l'Esecutore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura.

#### **Art. 10 Corrispettivo del contratto**

L'importo annuo stimato è pari ad € 5.150.000,00 (euro cinquemilioncinquantamila/00) oltre IVA di legge.

Gli importi offerti in sede di gara saranno applicati per tutta la durata contrattuale:

Fascia oraria F1 = ..... €/MWh

Fascia oraria F2 = ..... €/MWh

Fascia oraria F3 = ..... €/MWh

L'Esecutore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza del dettaglio dei costi all'interno del documento di fatturazione.

I corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato, come da indicazioni contenute nel Capitolato Generale e nel Capitolato Specifico.

Il Cineca, in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice. In tal caso l'Esecutore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto e tale eventualità non potrà costituire ragione di modifica delle condizioni economiche del contratto.

#### **Art. 11 Adeguamenti dei prezzi**

Non sono previsti revisioni o adeguamenti dei prezzi della componente Energia del servizio per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 12 Gestione della Energia Rinnovabile**

Senza oneri aggiuntivi per il Cineca e per l'intera durata del contratto, l'Esecutore ha l'obbligo di fornire e certificare (mediante Garanzia di Origine) un quantitativo di Energia Elettrica "green", prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, per una quota pari al 12% (dodicipercento) del totale consumato.

L'Esecutore si impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio (nonché, se disponibile, la relativa licenza d'uso) che per la durata della fornitura verrà concesso in uso al Cineca per certificare l'energia proveniente da fonti rinnovabili. È facoltà del Cineca non accettare il Logo o Marchio proposto dall'Esecutore; è altresì facoltà del Cineca chiedere all'Esecutore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso l'Esecutore non acconsenta alle modifiche proposte dal Cineca, questa sarà libera, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.

### **Art. 13 Fatturazione e pagamenti**

La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base delle letture mensili che evidenzino, per ogni singolo Punto di prelievo, i consumi effettivi del periodo di riferimento. Qualora l'Esecutore non riesca ad avere a disposizione le misure in tempo utile per emettere la fatturazione, è in ogni caso tenuto ad emettere una fattura in acconto, congruando i consumi non appena sarà disponibile la misura effettiva.

***Deve essere prevista la possibilità, per il CINECA, di effettuare delle autoletture, con successivo invio telematico all'Esecutore.***

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime.

**Le fatture devono riportare l'indicazione del codice CIG della presente procedura.**

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all'Esecutore.

L'Esecutore s'impegna a rendere note al Cineca, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente suddetto, avranno effetto liberatorio per il Cineca. Il Cineca si riserva di risolvere per grave inadempimento il presente contratto in tutti i casi in cui i soggetti tenuti svolgano, nei casi di legge, transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Si applica la normativa vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

La fatturazione dei costi riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate. Lo sconto praticato dovrà essere evidenziato in una specifica voce.

L'Esecutore invierà copia delle fatturazioni mensili dell'energia elettrica al seguente indirizzo e-mail: [fatture@cineca.it](mailto:fatture@cineca.it); in alternativa può essere inviata la sola notifica di avvenuta fatturazione, lasciando al Cineca la possibilità di scaricare tutti i documenti delle fatture ed eventuali flussi elettronici direttamente su un portale dedicato dell'Esecutore.

L'archivio dei documenti di fatturazione dell'intero periodo di fornitura dell'energia sarà reso disponibile al Cineca tramite accesso autenticato in apposita area cliente all'interno del sito web dell'Esecutore.

### **Art. 14 Spese contrattuali**

L'Esecutore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico al Cineca.

### **Art. 15 Non esclusività**

Il Cineca ha facoltà di richiedere servizi analoghi a quelli previsti nel presente contratto ad operatori economici terzi, senza che l'Esecutore possa aver nulla a chiedere o pretendere; in tal caso comunque i servizi saranno aggiuntivi rispetto a quelli forniti dall'Esecutore che manterrà i propri diritti nascenti dal presente accordo. Il presente accordo non crea alcun diritto di prestazione esclusiva in capo ad entrambe le parti contrattuali.

### **Art. 16 Cessione del contratto e sub appalto**

E' fatto divieto all'Esecutore di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese la fornitura nella sua totalità. In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che il Cineca si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

È consentito il sub appalto nei termini di legge previa autorizzazione del Cineca.

#### **Art. 17 Privacy, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) Cineca**

L'Esecutore s'impegna a rispettare e applicare ogni idoneo comportamento a norma del d.lgs. 231/2001. Inoltre è onere dell'Esecutore dimostrare di aver rispettato tutti gli obblighi sulla stessa gravanti ai sensi degli Artt. 28, 29 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

L'Esecutore dichiara di conoscere quanto previsto nel *Codice Etico* presente sul sito internet del Cineca.

#### **Art. 18 Interpretazione del contratto**

Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

#### **Art. 19 Controversie**

Tutte le controversie non risolte in via transattiva sono di competenza del Tribunale di Bologna, esclusa ogni possibilità di arbitrato.

#### **Art. 20 Clausola di chiusura**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle normative applicabili in materia.

Casalecchio di Reno (BO), .....

.....  
CINECA

.....  
ESECUTORE